



VERBALE CONGRESSO PROVINCIALE STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DEL

Centro Italiano Femminile CIF Provinciale di Pescara APS

(C.F. 80016700686)

(ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 117/17 e art. 31, 32, 33, del D.M. n. 106 del 15/09/2020)

Il giorno 12 del mese di dicembre dell'anno 2022 alle ore 16, presso la sede legale sita in via Passolanciano, n. 50 nel Comune di Pescara, si è riunito il Congresso straordinario della Associazione Centro Italiano Femminile C.I.F. Provinciale di Pescara APS, convocato per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1- adeguamento dello Statuto al D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 Riforma del Terzo Settore

Alle ore 16, in seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, la Presidente Maria Piccioni dell'Associazione CENTRO ITALIANO FEMMINILE CIF PROVINCIALE PESCARA APS dichiara aperti i lavori e propone come Segretaria dell'Assemblea la vice-presidente Gabriella Federico. L'Assemblea approva. La Presidente constata che sono presenti in assemblea i seguenti soci iscritti al Libro dei soci del CIF provinciale di Pescara APS: la Presidente Maria Piccioni, le vice-presidenti Gabriella Federico e Martina Volante, gli associati Luciana Passeri, Volpe Rosella, Ada Ferreri, Antonietta Papa, Anna Di Nicolantonio, Anna Di Domizio, Ulrike Vinatzer. E' assente giustificata Anna De Cesare. Pertanto riscontrata la validità dell'Assemblea ai sensi dell'art. 47 dello Statuto del CIF nazionale vigente, dichiara aperta la seduta e invita la vice-presidente Gabriella Federico a verbalizzare.

Punto 1 – adeguamento dello Statuto al D.lgs. 117 del 3 luglio 2017 Riforma del Terzo Settore

La Presidente dell'Associazione richiama che CIF Provinciale di Pescara APS è Associazione in trasmutazione ai Runts in quanto iscritta all'ex Registro delle Associazioni di Promozione Sociale al n° 109 del Registro Regionale delle APS, pertanto è considerata Ente del Terzo settore (ETS) di diritto ed è tenuta a modificare la propria denominazione aggiungendo l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale).

La Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo Settore che hanno reso indispensabile apportare le modifiche suppletive allo Statuto sociale, come richiesto dall'Ufficio regionale competente alla verifica dei requisiti delle associazioni per la trasmutazione nel RUNTS con la mail del 24 novembre 2022 nella quale si evidenziava che (cit.) "Dal verbale e dallo Statuto prodotto, anche se redatti ai sensi del D.lgs. 117/17 "Codice del Terzo Settore" si evidenzia la seguente criticità: la presenza di limiti e discriminazioni nella partecipazione alla vita associativa circoscrivendola alle sole donne. Nello specifico con la presenza di sole donne come socie dell'associazione non rispetta il principio di democraticità interna delle associazioni espresso dal D.Lgs.117/17 "C.T.S.". In particolare, l'art. 21 del CTS cita testualmente "...i requisiti per l'ammissione di nuovi associati ove presenti, e la relativa procedura secondo criteri discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta..."; l'art. 23 del CTS con la sua indicazione di "carattere aperto" nella procedura di ammissione delle associazioni; l'art. 35 c.2 del CTS che in tema di associazioni di promozione sociale cita testualmente "...discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati...". In considerazione di quanto esposto, si chiede di verificare e provvedere ad approvare, mediante apposita assemblea, le modifiche statutarie sopraindicate come riportato alla lettera a), inviando poi a questo Ufficio copia del Verbale di Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché copia dello Statuto aggiornato, debitamente firmato nella sua stesura completa e comprensivo degli estremi di registrazione all'Agenzia delle Entrate. Si precisa, che ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.M. n. 106/2020, si assegnano 10 giorni "per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria

intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione" ed ulteriori 60 giorni per la regolarizzazione nei termini, successivi ai primi già richiamati dieci giorni, trascorsi i quali infruttuosamente, si procederà all'iter per il diniego dell'iscrizione al RUNTS."

Dopo aver dato lettura dell'elemento di criticità rilevato dall'Ufficio regionale competente, la Presidente richiama che nello Statuto CIF è esplicitamente affermato (art. 6) che "ogni C.I.F. si obbliga ad adottare e rispettare lo Statuto nazionale, con espressa autorizzazione per i singoli C.I.F. che rivestano o intendano rivestire la qualifica di APS o ODV o di impresa sociale ad apportare le sole integrazioni necessarie al fine di ottenere l'iscrizione nelle apposite sezioni del RUNTS, una volta istituito, applicandosi, sino ad allora le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalle iscrizioni nei rispettivi registri". Comunica inoltre che il CIF nazionale, investito del problema, ha inviato una mail in data 2 dicembre 2022 autorizzando sulla base dell'art. 6 dello Statuto nazionale le modifiche necessarie al compimento dell'iscrizione al RUNTS, allegando una bozza editabile con indicazione delle modifiche da apportare.

La Presidente evidenzia altresì quali sono le attività di interesse generale specifiche di C.I.F. Provinciale di Pescara APS, precisamente comprese nelle lettere a), b), c), d), g), i), l), v), w) di cui all'art.5 del D.lgs. 117/2017.

La Presidente dà lettura dello Statuto modificato.

Dopo un attento dibattito, lo Statuto viene approvato con voto unanime dei presenti.

Il nuovo Statuto di CIF Provinciale di PESCARA APS è parte integrante di questo verbale.

La Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro chiarendo che in quanto APS il medesimo è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dei commi 3 e 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. La Presidente inoltre provvederà al deposito dello Statuto modificato presso il portale della Regione entro i termini prescritti.

Alle ore 18,00 dopo che è stata data lettura ed è stato approvato il presente verbale, non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea straordinaria chiude i propri lavori.

Pescara 12/12/2022

La Presidente

Marie Piccioni

La Segretaria

Cristella Taddei



**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA**

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

..... originale dell'atto qui
registrato il **15 DIC. 2022**
n. 3411 serie 3

Versati Euro
(ALLO ESENTI)
con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Operatore Tributario
Camillo Controguerra
Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Caimano



**STATUTO
DEL
CENTRO ITALIANO FEMMINILE
CIF PROVINCIALE PESCARA APS**

(C.F. 80016700686)



**STATUTO DEL CENTRO ITALIANO FEMMINILE CIF
PROVINCIALE DI PESCARA APS**

TITOLO I - NATURA E FINALITA'

Art. 1 — Denominazione, sede, durata e natura

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D.lgs 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **"CENTRO ITALIANO FEMMINILE CIF PROVINCIALE PESCARA APS** di seguito denominata "associazione". L'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Associazioni di Promozione Sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017 comporta l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Assume la forma giuridica di associazione di persone fisiche non riconosciuta per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5 del DLgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Ha durata illimitata e sede legale nel Comune di Pescara, via Passolanciano, n.50, (C.F. 80016700686). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

È soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento, e assume i valori della democrazia nelle strutture e nell'azione.

Svolge azione di presenza e di partecipazione in ogni ambito sociale e istituzionale e stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 2 - Scopo e finalità

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati:

- 2.1) operare per la realizzazione di una convivenza democratica in cui sia tutelata la dignità di ogni persona e riconosciuto il valore intangibile della vita;
- 2.2) favorire la formazione della persona in ordine alla vita sociale, civile e politica e lo sviluppo delle singole comunità in vista del bene comune;
- 2.3) promuovere i diritti di cittadinanza della donna e la sua partecipazione alla vita delle istituzioni;
- 2.4) collaborare affinché sia superata ogni forma di discriminazione e praticare una politica di pari opportunità, di riconoscimento e di integrazione delle differenze nel rispetto dei principi costituzionali;
- 2.5) agire nelle sedi opportune con tutte le iniziative possibili per tutelare la famiglia e sostenerla nei suoi compiti.

Art. 3 – Oggetto e attività

Le predette finalità verranno conseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale indicate nel presente articolo e nel successivo art. 4:

- 3.1) promuovendo ed attuando opportuni interventi per diffondere una cultura attenta alla dignità della donna e allo sviluppo delle sue capacità;
 - 3.2) collaborando con organismi pubblici e privati italiani ed europei, internazionali ed esteri per contribuire alla soluzione di ogni questione che riguardi la realizzazione di una convivenza solidale e democratica fondata sul riconoscimento del valore della persona e della vita umana;
- 

- 3.3) promuovendo, anche attraverso il contributo delle scienze umane e del Magistero sociale della Chiesa, l'approfondimento e la diffusione di tematiche di interesse generale sul piano sociale, etico, culturale e politico nell'intento di operare, nelle concrete situazioni storiche, la necessaria mediazione in vista del bene comune;
- 3.4) favorendo, in un contesto multietnico, multiculturale e multi religioso, forme di dialogo, integrazione e collaborazione con donne di realtà diverse per una convivenza democratica, pacifica e rispettosa delle differenze;
- 3.5) svolgendo ogni attività ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie nella dovuta considerazione e attuazione dei principi di sussidiarietà, di cui all'Art.118 della Costituzione e di solidarietà.

Art. 4 – Attività di interesse generale e forme di azione ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 117/2017

Per conseguire i propri scopi e fini istituzionali il CENTRO ITALIANO FEMMINILE CIF PROVINCIALE DI PESCARA APS svolgerà le attività di cui all'art. 5 del DLgs 117/2017 lettere a) b) c) d) g) i) l) v), w) del D.lgs. 117/2017 come di seguito riportate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 Febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, a titolo esemplificativo, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate il CENTRO ITALIANO FEMMINILE CIF PROVINCIALE PESCARA APS:

- promuove e attua azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro. Nello specifico si occupa di coordinare gli eventi relativi alla Festa dell'8 marzo attraverso il coordinamento dei CIF Comunali e l'organizzazione diretta di eventi in adesione alle campagne del CIF nazionale;
- realizza iniziative di promozione sociale, di studio e di formazione civica, culturale e politica. Nello specifico coordina il piano di formazione annuale dei CIF comunali della provincia di Pescara e organizza eventi di formazione per i soci;
- svolge attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile. Nello specifico promuove la costituzione di CIF comunali e coordina le loro attività, offrendo sostegno organizzativo e formativo ai CIF comunali già esistenti;
- realizza attività di istruzione e di formazione per associati, operatori, animatori, studenti e personale della scuola di ogni ordine e grado. Nello specifico promuove attività progettuali di prevenzione nelle scuole di ogni ordine e grado, fornendo formazione anche al personale scolastico;
- promuove e gestisce attività di formazione professionale e iniziative di formazione dei formatori e di operatori sociosanitari anche in collaborazione con istituzioni ed enti italiani, europei e internazionali, nonché attività di formazione continua in sanità e promuove e realizza attività formative riconosciute idonee per individuare ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;



- promuove e organizza attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia e svolge ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali. Nello specifico gestisce il Consultorio Familiare di via Passolanciano 50 a Pescara e collabora in convenzione con gli enti pubblici e privati per interventi a favore della famiglia in linea con il Piano Sociale Regionale;
- stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
- svolge le ulteriori attività indicate all'art.5 del Regolamento in calce, che costituisce parte integrante del presente Statuto;
- svolge ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati, in via secondaria e sussidiaria, nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dall'Organo deliberativo dell'associazione

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Adesione partecipazione

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività e la democraticità del rapporto medesimo.

Possono aderire all'associazione tutti coloro che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.

Gli aderenti sono iscritti nel Libro degli Associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Le/gli aderenti partecipano con impegno e senso di responsabilità alla vita ed alle attività associative, godono di pari diritti e doveri, hanno diritto di voto attivo e passivo e prestano la propria attività in forma personale, volontaria, libera e gratuita.

Si aderisce all'associazione facendone domanda, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Regolamento dello Statuto del CIF nazionale, nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.

L'appartenenza all'associazione è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla Presidenza del CIF Nazionale e viene a cessare in seguito al mancato versamento della quota annuale, o a recesso o per provvedimento motivato.

Le/gli associati sono tenuti all'adempimento, secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento che ne costituisce parte integrante e delle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa.

Le/gli associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritti anche nel Libro dei Volontari e assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Nel Libro dei Volontari sono iscritti anche le/i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione. Anche essi vengono assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



Ciascun/a associato/a ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli Associati, libro dei Volontari, libro dei verbali dell'Assemblea/Consiglio/Presidenza, libro dei verbali del Consiglio facendone richiesta con domanda scritta e firmata al rispettivo Organo, il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame personale, presso la propria sede. Per quanto riguarda il Libro Soci e il Libro Volontari, le/i soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. Le/i soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

Hanno inoltre il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione o scioglimento dell'ente associato.

La/il associata/o che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La/il associata/o può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

TITOLO II - STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 6 — Strutture e autonomia

Il CENTRO ITALIANO FEMMINILE CIF PROVINCIALE PESCARA APS è un'articolazione territoriale del CIF nazionale.

Al CIF Nazionale, trattandosi di Associazione cui aderiscono associati in numero superiore a cinquecento, si applicano le relative norme di cui agli artt. 24 e 25 del CTS (D.lgs n. 117/2017).

Il CIF si struttura in CIF comunale, CIF provinciale o Metropolitano, CIF regionale, CIF nazionale.

Il CENTRO ITALIANO FEMMINILE CIF PROVINCIALE PESCARA APS gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale; persegue e attua gli scopi e le finalità statutarie di cui all'Art.2 del presente Statuto, direttamente e avvalendosi degli strumenti e degli organismi di democrazia partecipativa previsti dal presente Statuto; - si avvale, nella pluralità delle attività e delle scelte operative, di leggi e di normative che offrono strumenti e opportunità per la realizzazione dei propri fini istituzionali; - si obbliga ad adottare e rispettare il lo Statuto nazionale del CIF, con espressa autorizzazione per i singoli CIF che rivestano o intendano rivestire la qualifica di APS o ODV o di impresa sociale ad apportare le sole integrazioni necessarie al fine di ottenere l'iscrizione nelle apposite Sezioni del R.U.N.T.S

Il CIF Nazionale garantisce il rispetto dei principi che qualificano il Centro Italiano Femminile, ne determinano l'identità e ne caratterizzano il ruolo e l'azione, definisce gli obiettivi e le linee programmatiche nazionali e ne verifica l'attuazione, promuove i rapporti tra tutti i CIF e ha competenza esclusiva su ogni questione di interesse generale, sulla tutela e l'uso del nome e dei segni distintivi.

Art. 7 — Costituzione di enti

L'associazione, per la realizzazione dei propri scopi e fini può promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica, purché siano coerenti con i propri principi ispiratori e le finalità.

Il Consiglio Nazionale autorizza la costituzione di detti enti, l'uso del nome e del logo, e prevede forme e modi di coordinamento.

SEZIONE I - CIF PROVINCIALI O METROPOLITANI

Art. 8 — CIF provinciale - definizione e competenza (art. 15 Statuto nazionale)

IL CENTRO ITALIANO CIF PROVINCIALE PESCARA APS esprime in ambito provinciale l'identità, gli scopi, le finalità associative; stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private; promuove la costituzione dei CIF comunali e la loro attività, offrendo sostegno formativo e organizzativo; attua iniziative di carattere culturale, sociale e politico di rilevanza provinciale in armonia con le linee programmatiche nazionali.

Art. 9 — Organi (art. 16 Statuto nazionale)

Sono organi dei CIF provinciali; a) Congresso provinciale che rappresenta l'organo assembleare del CIF provinciale; b) Consiglio provinciale ove deliberato dal Congresso; c) Presidenza provinciale, d) Organo di controllo eventuale-nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017, e) Organo di revisione eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D.Lgs 117/2017

Art. 10 — Congresso provinciale composizione e compiti (art. 17 Statuto nazionale)

Il congresso provinciale è l'organo assembleare del CIF provinciale e svolge il compito di organo deliberante del CIF provinciale nell'ambito delle linee programmatiche nazionali. È composto dalle/dai presidenti comunali e da tutte/i coloro che sono iscritte/i nel Libro degli associati. Ha il compito di: a) individuare gli obiettivi ed il programma delle attività annuali e linee quadriennali di rilevanza provinciale e verificarne l'attuazione; b) Fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione; c) Approvare il bilancio consuntivo e preventivo; d) Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; f) Deliberare sulle modificazioni dello statuto; g) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; h) Determinare il numero dei componenti del Consiglio Provinciale e, in assemblea ordinaria, ogni quattro anni, eleggere, nei CIF con almeno tre comuni, al suo interno, le/i componenti del Consiglio provinciale tra i propri membri; i) eleggere al suo interno i/le rappresentanti delle/degli aderenti e delle/dei presidenti comunali al congresso nazionale secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale, nel rispetto dei principi di democraticità pari opportunità, ed eguaglianza e di elettività delle cariche sociali di cui all' Art. 25 C.T.S.

In assenza del Consiglio provinciale, ha inoltre i compiti indicati all' Art. 11 lettere a) b) c) d) e) f).

Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, qualora sia costituito il consiglio provinciale; quattro volte in mancanza dello stesso. Inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o che un terzo delle componenti lo richieda.

Delle riunioni è redatto il verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretario/o verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

La convocazione può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la modifica consistente del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

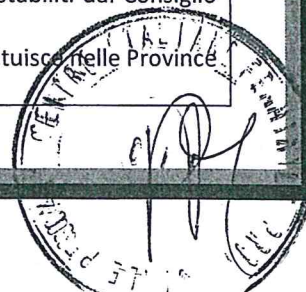
Quella ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. In ogni caso, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In sede straordinaria, per la validità dell'assemblea, si richiede in prima convocazione la presenza di $\frac{2}{3}$ e in seconda convocazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto e le delibere sono assunte con il voto favorevole della metà più 1 dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, si richiede la presenza di $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto e il voto favorevole della metà più 1 dei presenti.

Art. 11 — Consiglio provinciale: composizione e compiti (art. 18 Statuto nazionale)

In conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs n.117/17: Il Consiglio provinciale eletto dal Congresso provinciale ai sensi dell'Art. 17 lettera h) è composto da un numero di membri (rappresentanti degli aderenti e rappresentanti dei Presidenti Comunali della Provincia) eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio è organo di amministrazione deliberante nell'ambito delle scelte del Congresso e si costituisce nelle Province con almeno tre CIF comunali.



Ha il compito di: a) eleggere ogni quattro anni tra i propri membri la/il presidente, la/il vicepresidente (o due vicepresidenti) e la presidenza provinciale; b) promuovere la costituzione dei CIF comunali affiancandone l'azione anche attraverso iniziative a carattere provinciale; c) deliberare le forme più idonee di funzionamento del CIF provinciale; d) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative; e) convocare annualmente e, ogni qualvolta un terzo dei CIF comunali lo richieda, il congresso provinciale; f) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo annuale d'esercizio. È convocato dalla/dal Presidente provinciale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo dei componenti lo richieda. Per le deliberazioni di cui al capo h) dell'Art.25 D.Lgs n.117/2017 si rimanda a quanto statuito dall' Art.25 del presente Statuto.

Art 12 — Presidenza provinciale - composizione e durata (art. 19 Statuto nazionale)

La presidenza provinciale è composta dalla/dal presidente, dalla/dal vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una/o a sei consigliere/i; dura in carica quattro anni e si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza.

Nei CIF provinciali con due CIF comunali è organo di amministrazione, assumendo i compiti del Consiglio provinciale che viene eletto solo nelle Province con almeno tre CIF comunali.

Tutti i membri della presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione del programma e allo svolgimento delle attività. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega. Nella sua prima riunione la/il presidente nomina tra gli aderenti il/la tesoriere/a sulla base di una terna proposta dal congresso o dal consiglio. Il presidente nomina altresì tra gli aderenti il/la segretario/a.

Il/la tesoriere/a e il/la segretario/a, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto. Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcuni/e aderenti i/le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

Art. 13 — Presidenza provinciale (art. 20 Statuto nazionale)

La presidenza provinciale è organo esecutivo nei riguardi del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo. Ha il compito di: a) dare esecuzione alle delibere del congresso e se costituito del consiglio provinciale; b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle iniziative provinciali in armonia con le linee programmatiche nazionali e le sollecitazioni della storia; c) offrire consulenza ai CIF comunali; d) proporre al congresso le forme più idonee di funzionamento dell'organizzazione associativa provinciale, di cui alla Sezione V del presente Titolo; e) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, riutilizzazione dei beni del CIF provinciale, i rapporti con i terzi; f) predisporre la relazione annuale e quadriennale delle attività svolte in ambito provinciale che sottopone al congresso e successivamente invia al CIF nazionale; g) redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio. In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del congresso provinciale, che convoca senza indugio per la ratifica.

Art. 14 - Presidente provinciale (art. 21 Statuto nazionale)

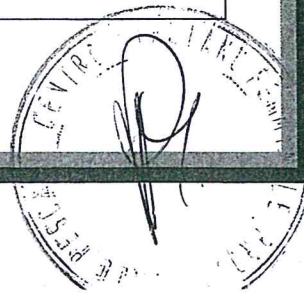
La/il presidente rappresenta il CIF provinciale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni provinciali; convoca il congresso ordinario e straordinario, il consiglio e la presidenza provinciale; ha la legale rappresentanza del CIF provinciale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità esso può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

SEZIONE II- FORME ORGANIZZATIVE

Art.15 - Funzionamento dell'organizzazione (art. 38 Statuto nazionale)

Allo scopo di dare attuazione agli obiettivi individuati dalle assemblee e dai consigli, l'associazione può prevedere le seguenti forme di funzionamento dell'organizzazione:

- a) gruppo di base;
- b) gruppo per interventi specifici;
- c) coordinamenti.



Art. 16 - Gruppo di base - definizione e finalità (art. 39 Statuto nazionale)

Forma primaria di aggregazione è il gruppo di base formato ad iniziativa degli aderenti allo scopo di dar vita su un determinato territorio allo scopo di promuovere l'attività associativa in particolari realtà locali (quartieri, circoscrizioni, e simili).

Art. 17 - Gruppo per Interventi specifici - definizione e finalità (art. 40 Statuto nazionale)

Possono costituirsi gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di particolari servizi o attività, che abbiano come punto di riferimento le finalità dell'associazione e che scelgano di operare secondo le linee indicate anche in documenti normativi approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 18 - Coordinamenti – definizione (art. 41 Statuto nazionale)

Per coordinare e promuovere particolari settori di attività, svolte anche attraverso enti di cui all' Art. 7, con delibera dei rispettivi consigli o assemblee, l'associazione può aderire a Coordinamenti provinciali, regionali o nazionali, che esprimono una rappresentanza negli organismi associativi di riferimento.

Possono costituirsi gruppi o coordinamenti di giovani aderenti, che si propongono di operare per la propria formazione e per contribuire allo studio delle problematiche inerenti alla condizione giovanile.

SEZIONE III - STUDIO - FORMAZIONE COMUNICAZIONE

Art. 19 - Formazione spirituale e studio (art. 42 Statuto nazionale)

Il CIF, in tutti gli ambiti territoriali, promuove attraverso specifici momenti di riflessione, di ricerca e di confronto la formazione delle proprie aderenti sotto il profilo spirituale e culturale, per contribuire allo sviluppo integrale delle persone e perché ogni attività sia caratterizzata dai principi cui l'Associazione si ispira e da rapporti di solidarietà e di condivisione. Il CIF nazionale promuove e organizza un Centro studi per l'attività di studio e di ricerca.

Art. 20 - Consulente ecclesiastico (art. 43 Statuto nazionale)

In tutti i CIF è presente un consulente ecclesiastico nominato, d'intesa con la rispettiva presidenza, dalla competente autorità ecclesiastica, con il compito di sostenere, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, l'impegno di autentica laicità cristiana delle aderenti. Il consulente ecclesiastico partecipa ai momenti salienti della vita associativa.

Art. 21 — Consulenti ed esperti (art. 44 Statuto nazionale)

Per l'approfondimento di particolari tematiche oggetto di studio e di ricerca, ciascuna presidenza può proporre ai consigli o alle assemblee la nomina di esperti esterni di comprovata professionalità e competenza anche non aderenti, che partecipano ai lavori del rispettivo organo e limitatamente, alle questioni per le quali sono stati invitati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 22 — Comunicazione e Archivio Storico (art. 45 Statuto nazionale)

Il CIF nazionale pubblica come organo di stampa e invia a tutti gli aderenti la rivista "Cronache e Opinioni". La testata può essere variata con delibera del Consiglio nazionale. Il direttore editoriale è la Presidente nazionale. Il direttore responsabile è nominato dal Consiglio Nazionale tra i giornalisti iscritti all'Albo, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il CIF nazionale favorisce, altresì, l'informazione e fa comunicazione tra i vari CIF, anche attraverso i più aggiornati strumenti della comunicazione sociale. Il CIF nazionale cura, inoltre, l'archivio storico, che raccoglie atti, documenti e fotografie sulla storia e l'attività del CIF dalle sue origini, compresi tutti gli Archivi che a livello territoriali sono stati riconosciuti dalle rispettive Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 23 — Convocazioni Straordinaria e Ordinaria (art. 46 Statuto nazionale)

La convocazione può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la modifica consistente del patrimonio, per l'eventuale trasformazione,

fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Quella ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. In ogni caso, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le Assemblee e i congressi sono convocati in via straordinaria dal rispettivo presidente ogni qualvolta 1/3 (un terzo) dei membri dei rispettivi organi lo richieda e in ogni tempo per:

- a. autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione, atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, accettazione di donazioni, eredità o legati, costituzioni di garanzie reali, locazioni ultranovennali, acquisto e cessione di quote sociali, mutui o prestiti qualunque ne sia il valore e simili;
- b. deliberare la costituzione di enti di cui all'Art. 7 dello Statuto
- c. Deliberare le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto
- d. deliberare lo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e la data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo posta elettronica, lettera, fax.

Art. 24 - Validità delle assemblee - Quorum Costitutivo (art. 47 Statuto nazionale)

Per la validità delle assemblee dei consigli e dei congressi, in sede ordinaria, si richiede la presenza della metà più uno degli/delle aventi diritto in prima convocazione, e di 1/3 (un terzo) in seconda convocazione.

In sede straordinaria, si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli/delle aventi diritto, così come per la modifica e/o approvazione dello Statuto e del Regolamento e per la costituzione degli Enti o dei Gruppi specifici di cui agli artt. 7 e 17 del presente Statuto.

Si richiede la presenza dei 3/4 (tre quarti) delle/degli aventi diritto per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Art. 25 - Validità delle decisioni - Quorum deliberativo (art. 48 Statuto nazionale)

Le decisioni vanno sempre prese a maggioranza dei presenti votanti secondo quanto previsto dal Regolamento nazionale. Ogni qual volta si proceda ad elezione, risulterà eletto la/il candidata/o che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Lo stesso vale per l'elezione del/della tesoriere nell'ambito della terna proposta da parte delle assemblee e dei consigli.

La maggioranza richiesta è di due terzi (2/3) in caso di deliberazioni straordinarie, per l'approvazione di statuti e di regolamenti e per decisioni relative alla previsione dell'Art.23 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti aventi diritto.

Art. 26 – Documentazione e Libri sociali (art. 49 dello Statuto nazionale)

Il/la segretario/a redige il verbale delle Assemblee, dei Consigli e delle Presidenze, con data certa, su appositi libri numerati in ogni pagina e vidimati, se richiesto dalla legislazione vigente, che devono essere conservati agli atti.

Nel verbale verranno riportate, insieme all'ordine del giorno, la sintesi della discussione, le dichiarazioni di chi lo richieda e le relative deliberazioni assunte.

Al termine, il verbale è sottoscritto dal segretario e dal presidente, che ne curerà la pubblicità secondo i modi e le forme stabilite.

Qualora, per comprovate ragioni organizzative, sia effettuata la registrazione, il segretario redige contestualmente un verbale abbreviato, nel quale si dà atto del mezzo tecnico utilizzato; al termine è sottoscritto dal segretario e dal presidente.

Entro i quindici giorni successivi, il segretario provvederà a redigere il verbale sintetico ai sensi del secondo comma, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi.

Le registrazioni saranno custodite agli atti. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali previsti dagli artt. 15 e 17 del D.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore: Libro degli associati; Libro dei volontari; Libro dei verbali del Congresso; Libro dei verbali dell'Assemblea; Libro dei verbali del Consiglio; Libro dei verbali della Presidenza.



L'associazione terrà i propri libri sociali anche in riferimento a quanto indicato al precedente Art.5.

Art. 27 - Gratuità delle cariche (art. 50 Statuto nazionale)

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 28 - Durata del mandato del Presidente (art. 51 Statuto nazionale)

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermata solo per un ulteriore quadriennio.

Art. 29 - Incompatibilità di cariche elettive (art. 52 Statuto nazionale)

La carica di presidente nazionale, regionale, provinciale e comunale, è incompatibile con cariche elettive in enti locali territoriali di pari livello, e con cariche nei partiti politici, sindacati o in altre associazioni; è altresì incompatibile con la carica di presidente CIF in altro ambito territoriale.

Art. 30 - Incompatibilità dei rapporti di lavoro e relativi obblighi (art. 53 Statuto nazionale)

Il rapporto di lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con le cariche associative e con il lavoro volontario in generale. Qualora a rivestire cariche dell'associazione vengano elette persone per le quali dallo Statuto è sancita l'incompatibilità, esse devono dimettersi dall'uno o dall'altro incarico entro 15 (quindici) giorni. In caso di mancata dimissione entro detto termine, il membro eletto decadrà automaticamente dalla carica ricoperta nel CIF.

In caso di incompatibilità tra due cariche in diversi CIF, decadrà da quella relativa al CIF di minore ambito territoriale.

Art 31 - Decadenza e revoca (art. 54 Statuto nazionale)

I membri della presidenza e del consiglio, che senza darne giustificazione scritta non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico.

L'assemblea può dichiarare la decadenza del rispettivo presidente o membro della presidenza qualora, oltre al caso precedente, versi in situazione di incompatibilità a norma degli artt. 29 e 30; o deliberarne la revoca per gravi e comprovati motivi.

La decadenza e la revoca sono approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei rispettivi organi.

Art. 32 – Sostituzioni (art. 55 Statuto nazionale)

Ogni carica elettiva dura sino alla naturale scadenza dell'organo e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio. In caso di cessazione, prima del termine dalla carica assunta in forza di elezioni primarie, subentrerà il primo dei non eletti, fermo restando che l'incarico dura fino alla naturale scadenza dell'organo.

Per la sostituzione dei membri di presidenza si procederà a nuove elezioni.

Qualora la cessazione dalla carica interessi più di un terzo dei componenti di un organo, tenuto conto anche delle sostituzioni precedentemente effettuate, si procederà a nuove elezioni.

Art 33 - Gestione straordinaria (art. 56 Statuto nazionale)

In caso di assenza degli organi collegiali comunali, fermo restando il potere del Consiglio Nazionale di valutare la situazione di vacanza ed eventualmente di intervenire nominando il reggente, la nomina del reggente spetterà al consiglio provinciale in accordo con il Consiglio regionale e nazionale.

Il reggente resterà in carica per un anno con l'obbligo di convocare entro tale termine il rispettivo organo elettivo per la ricostituzione degli organi.

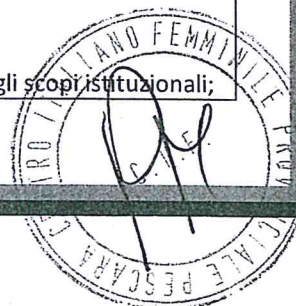
In caso di comprovate ragioni, la reggenza può essere rinnovata per un altro anno.

TITOLO III - AUTONOMIA GIURIDICA E FUNZIONI UNITARIE

Art. 34 – Autonomia giuridica, economica-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale (art. 57 Statuto nazionale)

IL CENTRO ITALIANO FEMMINILE CIF PROVINCIALE PESCARA APS, nel quadro dei principi fissati dallo Statuto del CIF Nazionale:

- a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile;
- b) può essere titolare di beni, mobili e immobili;
- c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi;
- d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali;



e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed eventuali sue modifiche.

L'associazione, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, anche in sede di rapporti reciproci, le norme di cui agli artt. 36 e segg. cod. civ. e quelle di cui al Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm. e ii).

Potranno godere altresì di autonomia amministrativa ed economico-finanziaria anche i coordinamenti nazionali e regionali ed i gruppi per interventi specifici, qualora questo sia previsto negli specifici documenti normativi deliberati e approvati dal Consiglio.

Art. 35 - Divieto di intestazione di beni a persone fisiche (art. 58 Statuto nazionale)

Non sono ammesse intestazioni a persone fisiche di beni mobili e immobili appartenenti all'associazione.

Ogni trascrizione, iscrizione o annotamento in pubblici registri di beni mobili o immobili dovrà essere effettuata a favore dell'associazione.

Art. 36 - Entrate ed altri mezzi finanziari (art. 59 Statuto nazionale)

L'associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dalle quote e dai contributi delle aderenti, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici nazionali ed internazionali, erogazioni liberali e contributi privati, contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali e con il codice del terzo settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 37 - Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento (art. 60 Statuto nazionale)

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per la individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta di utili si rinvia all'articolo 8 comma 3 lettere da a) a e) del D. Lgs. 117/2017.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 38 - Obbligazioni (art. 61 Statuto nazionale)

Qualsiasi atto che comporti assunzione di obbligazioni o responsabilità di natura finanziaria e non sia stato già previsto in sede di bilancio preventivo deve essere previamente autorizzato con apposita delibera verbalizzata dal rispettivo consiglio.

Art. 39 - Bilancio di esercizio (art. 62 Statuto nazionale)

L'associazione, redige annualmente il bilancio economico consuntivo della gestione da cui risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, e previa certificazione da parte del revisore dei conti o del collegio dei revisori (qualora nominati in base alle leggi vigenti), lo sottopone all'approvazione dell'assemblea o dei consigli entro tre mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

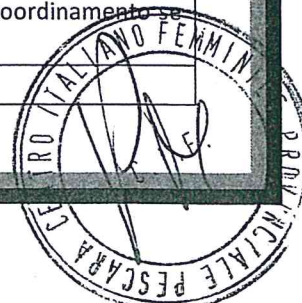
Il bilancio sarà redatto dall'organo di amministrazione nella forma di rendiconto per cassa qualora i ricavi, le rendite e i proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila/00).

In caso di importo pari o superiore il bilancio sarà redatto nelle forme di cui all' Art.13 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione, attraverso i rispettivi organi sopra indicati, nonché gruppo per interventi specifici o coordinamento se previsto, redige annualmente il bilancio economico preventivo.

Art. 40 - Bilancio sociale



Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari per l'informativa sociale.

Art. 41 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 42 - Modello organizzativo interno (art. 63 Statuto nazionale)

L'associazione deve predisporre ed adottare un modello organizzativo interno di amministrazione e gestione che consenta un efficace controllo preventivo per ottemperare agli obblighi e alle finalità previsti dalle leggi vigenti.

Art. 43 - Collegio dei revisori e organo di controllo (art. 64 Statuto nazionale)

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017 al fine di garantire la conformità della gestione amministrativa a criteri di legittimità, di trasparenza, di economicità e al fine di garantire il rispetto delle finalità istituzionali l'associazione.

Al revisore o al collegio dei revisori, scelti da apposito Albo ai sensi del Codice Civile, è fatto obbligo di denunciare ogni eventuale omissione o manchevolezza riscontrata sia al consiglio che al Consiglio del CIF Nazionale.

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 44 - Funzioni di controllo (art. 65 Statuto nazionale)

Ribadita l'autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria dell'associazione, spetta al Consiglio del CIF Nazionale un generale potere di controllo successivo sulla legittimità formale degli atti compiuti, a livello deliberativo od esecutivo al fine di vagliarne la rispondenza allo scopo ed alle finalità istituzionali, anche a tutela del buon nome del CIF.

Il Consiglio del CIF Nazionale può in ogni tempo eseguire ispezioni, verifiche e controlli, sia periodici a mezzo di propri delegati o di esperti espressamente incaricati, sia straordinari a seguito delle denunce dell'organo di controllo e del revisore, di ogni singolo componente degli organi o di ogni aderente.

Ove il Consiglio del CIF Nazionale, effettuati gli accertamenti necessari, riscontri manchevolezze, irregolarità, violazioni delle norme di legge o dello Statuto, ovvero accerti che sono stati posti in essere atti idonei a ledere il buon nome del CIF o a conculcarne i principi ispiratori, potrà procedere disciplinarmente a norma dell'articolo seguente nei confronti dell'associazione e/o delle aderenti cui siano imputabili i fatti.

Art. 45 – Potere disciplinare (art. 66 Statuto nazionale)

Il Consiglio del CIF Nazionale ha il potere di procedere disciplinarmente nei confronti di ciascuna aderente dell'associazione che, con la propria condotta, ponga in essere comportamenti o atti che violino le norme dello Statuto o siano in contrasto con i principi, gli scopi e le finalità dell'associazione.

Le sanzioni disciplinari sono: il richiamo, la censura, la sospensione; l'espulsione.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento motivato garantendo il legittimo contraddittorio e il diritto di difesa.

Art. 46 - Inibizione dell'uso del nome e dei segni distintivi (art. 67 Statuto nazionale)

Il Consiglio del CIF Nazionale, in presenza di accertati gravi fatti e garantito il diritto di difesa ed il contraddittorio, può con provvedimento motivato inibire all'associazione, ai gruppi o ai coordinamenti o agli enti di cui all' Art. 7 dello Statuto, l'utilizzo del nome e dei segni distintivi del CIF per ogni ulteriore attività, comunque svolta e da chiunque effettuata secondo il procedimento disciplinato nel regolamento.

Art. 47- Collegio dei probiviri (art. 68 Statuto nazionale)

Il collegio dei probiviri è organo del CIF Nazionale costituito da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti ogni quattro anni dal Congresso nazionale tra le aderenti al CIF di comprovata esperienza.

Al collegio sono devolute tutte le controversie che dovessero insorgere tra le aderenti e l'associazione o i suoi organi tra le componenti degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica secondo equità ed esprime pareri motivati.



Art. 48 - Scioglimento dell'associazione (art. 69 Statuto nazionale)

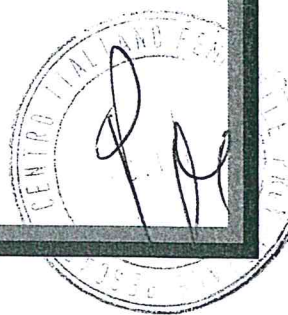
L'organo deliberante nominerà il liquidatore, ne delibererà i poteri e devolverà il patrimonio.

Ferma la responsabilità del CIF disciolto e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione di un singolo CIF comunale, provinciale o regionale, i beni di questo, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad un altro CIF della medesima regione, vengono devoluti al CIF di ambito territoriale più ampio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento del CIF Nazionale, nonché dalle norme del D.lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia. Ogni questione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione dello Statuto è rimessa al giudizio del Collegio dei probiviri del CIF Nazionale.

Al fine di poter ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, il rappresentante legale dell'Ente, non appena istituito e divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) provvederanno a richiedere la iscrizione dell'Ente presso tale Registro.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.





REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
TERAMO



COGNOME / SURNAME
PICCIONI

NOME / NAME
MARIA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
VALLE CASTELLANA (TE) 27.11.1947

SESSO
SEX
F

STATURA
HEIGHT
155

EMISSIONE / ISSUING
28.11.2022

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDERS SIGNATURE
Maria Piccioni



CA47380NN
151M

CITTOINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
27.11.2032



455083

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHERS-TUTORS NAME

CODICE FISCALE

PCCMRA475671597B

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA S. ANTONIO N. 29 TERAMO (TE)

ESTREMI ATTO DI NASCITA
133 p1 SA-1947 067046



C<ITACA47380NN6<<<<<<<<<<<<<<<
4711270F3211278ITA<<<<<<<<<<<<<<<<2
PICCIONI<<MARIA<<<<<<<<<<<<<<<<